



PROVINCIA DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
UFFICIO GARE E CONTRATTI
tel.031.230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: SAP COMO - COMUNE DI CANTU'. PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE E DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE. CIG: A0101A1AF3

ID SINTEL: 175180318

**QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE
AL 16/11/2023**

FAQ. 3

In merito alla procedura in oggetto si fornisce riscontro alle seguenti richieste:

1. Il Bando ed il Disciplinare di gara qualificano il rapporto come appalto di servizi, mentre Capitolato e schema di contratto richiamano l'istituto della concessione di servizi. Si chiede conferma che la qualificazione del rapporto è da intendersi come concessione e ciò anche per l'attività (peraltro minoritaria) di supporto alla riscossione ordinaria della Tarsu, ancorché in tal caso sia previsto un compenso in misura fissa per singolo atto. In entrambi i casi, sembra infatti che il concessionario assuma il rischio di impresa e della domanda, giacché il corrispettivo complessivo del servizio dipende comunque, per il servizio (cfr. art. 3 del disciplinare) sub lett. A) dalla quantità di quote affidate per la riscossione e dalla percentuale di riscossione conseguita, e, per il servizio sub B), dal numero di atti che il concessionario sarà chiamato a lavorare;

Risposta:

L'affidamento ha la natura giuridica di concessione di servizi. Il Disciplinare di gara è sotto questo profilo "neutro" e non modifica la qualificazione giuridica dell'affidamento che – sulla base delle chiare disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto - deve essere ricondotto allo schema delle concessioni di servizi regolate dalla Parte II del Codice dei contratti, relativa ai contratti di concessione, con particolare riferimento alle concessioni di servizi.

Tutte le disposizioni contenute nel CSA e nello schema di contratto, richiamate peraltro nel disciplinare di gara, comportano trasferimento del rischio operativo a carico dell'aggiudicatario e confermano la qualificazione giuridica dell'affidamento quale concessione.

2. L'art. 4 del Capitolato indica, per la trasmissione delle comunicazioni di presa in carico o ingiunzioni fiscali, un termine di 30 giorni dalla ricezione delle liste di carico, mentre l'art. 9, lett. A, del medesimo Capitolato indica un termine di 45 giorni dalla ricezione delle liste di carico. Si chiede un chiarimenti a tal proposito;

Risposta: Si tratta chiaramente di un mancato coordinamento tra i due articoli dovuto alle modifiche via via apportate in fase di stesura del capitolato. Fatta questa premessa l'affidamento terrà conto del termine di 45 giorni che appare più favorevole alla futuro affidatario.

3. L'art. 5 del Capitolato indica che il compenso non potrà essere superiore, per ciascun documento riscosso, alla cifra di € 30.000,00, oltre IVA, derivante da ingiunzione e/o comunicazione di presa in carico (anche se riferita a diversi debiti del medesimo soggetto). Si chiede di precisare se la suddetta cifra è da intendersi come aggio;

Risposta: Si conferma che tale cifra è da intendersi come aggio.

4. Il Disciplinare menziona la revisione dei prezzi e richiama l'art. 60 del Codice, tuttavia il Capitolato indica che essa è possibile solo in forza di specifica previsione di legge. Si chiede conferma che quanto indicato nel Disciplinare di gara è da intendersi come refuso poiché quest'ultimo richiama l'istituto dell'appalto di servizi, mentre il Capitolato fa riferimento alla concessione. La revisione dei prezzi è infatti di dubbia applicazione nel caso di concessioni (tra le tante, Cons. di Stato, n. 301/2023), poiché il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall'appalto di servizi proprio per l'assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda (del servizio). Pertanto, affinché possa farsi luogo a una revisione dei profili economici concordati con il concedente è necessaria la comprovata ricorrenza di eventi eccezionali e straordinari, esterni ed estranei al funzionamento del mercato di settore (Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3653). Si chiede un chiarimento a tal proposito;

Risposta: La previsione della revisione prezzi non costituisce refuso in quanto la possibilità di introdurre un criterio revisionale ordinario anche per le concessioni è previsto dall'art. 189 c. 1 del Codice dei contratti. Al verificarsi dei paventati eventi straordinari e imprevedibili, troverà applicazione, ancorché non espressamente prevista dal Capitolato la revisione "straordinaria" regolata dall'art. 192 c. 1 del Codice dei contratti

5. L'art. 16 del Capitolato prevede l'applicazione di una penale pari al 100% della pretesa creditoria, nel caso in cui questa sia prescritta o non riscossa per colpa del concessionario. Si chiede di chiarire se la suddetta sanzione si aggiunga alle somme previste in caso di diniego del discarico per inesigibilità;

Risposta: Non è prevista una doppia penale ma nell'articolo 16 vengono riassunte tutte le penali applicabili.